

potrebbe avere effetto dal 1° febbraio 1958 e scadeva al 31 dicembre dello stesso anno o alla data di chiusura del cantiere ove questa dovesse verificarsi prima del 31 dicembre 1958.

Per quest'ultimo caso, l'eventuale vitalizia di quiescenza da attribuirsi all'ing. Jorini ai sensi dell'accordo previdenziale 6/10/1951, dovrà essere effettuata, in virtù dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 818, la ritenuta del 25% prevista dall'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Tale ritenuta, che giusta il disposto del citato art. 12 non potrà comunque superare il 25% della retribuzione relativa al nuovo rapporto di lavoro, dovrà essere accreditata al fondo di previdenza aziendale.

Il Direttore Generale, visto il suesposto rapporto del Servizio Personale, sottopone quanto in esso contenuto al Consiglio di Amministrazione per le decisioni che riterrà oportune.